

AGGREGAZIONE VENETA

www.veneta.link



Destinatari: Presidente e Giunta della Regione Veneto

Oggetto: istanza di aggiornamento del Calendario Vaccinale e contestuale norme regolamentari

Rubano, 5 ottobre 2017

Spettabile,

a seguito dell'incontro *pro bono* con l'Assessore Coletto avvenuto lunedì 18 settembre, con la presenta formuliamo formalmente le richieste al fine del loro pieno accoglimento.

Evidenziamo per prima cosa che la legge regionale n° 7 del 2007 (Sospensione dell'obbligo vaccinale), alla luce dell'ordinamento costituzionale, **non è affatto decaduta** né essa è stata innovata dalla Regione o travolta dalla legislazione statale, perché essa prevede la situazione attuale assegnando alla Giunta il compito di aggiornamento del Calendario Vaccinale includendo nella sospensione le nuove vaccinazioni "obbligatorie", come appresso spiegato.

La legge n° 119/2017 nel confermare le obbligazioni vaccinali precedenti (chiamiamole "gruppo 1") ha invero istituito l'obbligo di nuove vaccinazioni (chiamiamole "gruppo 2").

In Regione Veneto l'obbligo delle vaccinazioni "gruppo 1" era sospeso ai sensi della L.reg.n.7 del 2007.

Tuttavia non vi è ragione legale per pensare che la L.reg.del Veneto n° 7 del 2007 sia decaduta poiché essa prevedeva tale situazione.

Per quanto riguarda le nuove vaccinazioni obbligatorie "gruppo 2", per l'art.2 L.reg. n°7/2007, la Giunta emana le linee guida delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture delle aziende ULSS, ed in particolare:

- ai sensi del comma 2 art. 1 L.R.n.7/2007 aggiorna il calendario vaccinale dell'età evolutiva con le nuove vaccinazioni obbligatorie;

- al fine di garantire un'offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio regionale, i comuni e le province e le ASL si astengono dal fissare dati ed adempimenti in contrasto alla normativa regionale;

Ne consegue che l'obbligo vaccinale è tuttora sospeso in Regione Veneto per il "gruppo 1" conformemente alla legge regionale n° 7 del 2007 e che c'è la necessità ed urgenza immediata che la Giunta aggiorni il calendario vaccinale. Per altro la legge n° 7 del 2007 non è appellabile dal Governo in Corte Costituzionale.

Occorre anche evidenziare che nello Statuto Regionale l'art.18 stabilisce che "*La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo [...] e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.*", e l'art.5 stabilisce che "*La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.*" e che fra tali atti rientrano la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" e la "Convenzione di Oviedo",

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) stabilisce all'articolo 3 il diritto all'integrità della persona ed il diritto al consenso libero e informato della persona interessata da una procedura medica. Essa incide perché la L.n.118/2017 dichiara di essere un adempimento degli impegni presi in sede europea, per tanto sottoposta ai vincoli della CDFUE.

Sul piano dei diritti umani, la "Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina", nota anche come Convenzione di Oviedo, del Consiglio d'Europa, è stata ratificata con la L.n.145/2001 il cui art.2 recita che "*Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 33 della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.*". In conformità al diritto internazionale e per l'art.10 della Costituzione, in realtà la Convenzione di Oviedo è vigente in Italia fin dal 1999.

Aggregazione Veneta - Via Rossi 69 - 35030 Rubano (PD)

Tel. 3471416187, 3488848025, 3497121656 – Whatsapp, Telegram : 3471416187, 3497121656

email: (mettere @ al posto di [AT]) - aggregazione[AT]veneta.link - sito: www.veneta.link

La Convenzione di Oviedo è dunque legge internazionale sui diritti umani e della salute, ed è in vigore nel diritto internazionale dal 1999 e ratificata e resa esecutiva nel 2001 dalla L.n.145/2001, quindi essa prevale su ogni legge dello Stato italiano e della Regione ai sensi degli art.10, 2 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed è dovere della Regione “rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale” (art.5 c.1 Statuto Regione del Veneto).

L'art. 5 della Convenzione di Oviedo dice testualmente che "Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso."

L'art. 6 della Convenzione di Oviedo stabilisce che "Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità."

Se ne deduce che la prassi della vaccinazione non può essere “obbligatoria” perché è sempre necessario il consenso parentale ai sensi dell'art.5 e art 6 c.2 della "Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina" (Convenzione di Oviedo) ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 145 del 2001, e deve seguire una adeguata informazione, anche sui rischi, e la sottoscrizione di un consenso.

E' anche chiaro che per gli artt.5 e 6 della Convenzione di Oviedo c'è il diritto all'esonero dall'obbligo vaccinale dell'età evolutiva tramite l'espressa volontà da parte di chi ne svolge la funzione genitoriale, ed anche coloro che hanno chiesto un appuntamento alla ASL costretti dalla situazione, hanno sempre il diritto di “liberamente ritirare il proprio consenso” alla vaccinazione del loro figlio o figlia. In altre parole non si può limitare il diritto all'esonero dall'obbligo vaccinale dell'età evolutiva tramite l'espressa volontà da parte di chi ne svolge la funzione genitoriale in qualunque momento anche successivo alla domanda di vaccinazione.

Aggregazione Veneta, per la rappresentanza dei diritti dei Veneti derivante dalla sua funzione di cui all'art. 3 L.reg.n.28 del 2016, stante i diritti umani in medicina e facendosi portatore di interessi diffusi sottoscritti da migliaia di cittadini della Regione, chiede formalmente alla Giunta:

1) di aggiornare urgentemente il calendario vaccinale dell'età evolutiva con le nuove vaccinazioni obbligatorie in base all'art.2 L.reg. n°7/2007 per il quale la Giunta emana le linee guida delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture delle aziende ULSS;

2) che al momento della vaccinazione i genitori del fanciullo (o l'adulto interessato dalla procedura) vengano informati dello scopo e dei rischi della somministrazione, e che venga loro fatto firmare un consenso alla procedura nella quale si specifica se il farmaco risulta attualmente sotto monitoraggio addizionale indipendentemente dalla effettiva confezione usata (che potrebbe essere di una partita precedente);

3) che dopo la procedura la confezione del prodotto somministrato comprensivo del foglietto illustrativo venga consegnata al vaccinato o ai genitori poiché in determinati casi vi sono informazioni salvavita e va conservata anche per i futuri richiami;

4) che ad ogni vaccinazione venga rilasciata una ricevuta della somministrazione effettuata con l'indicazione della data prevista di successivo eventuale richiamo, eventuali avvertenze su periodi di sospensione e sull'uso di altri farmaci, alcolici ecc;

5) che al pari dei portatori di epatite o dei bimbi HIV sieropositivi la privacy dei bambini non vaccinati o parzialmente vaccinati venga protetta nelle scuole e nei nidi;

6) data l'evidenza della illegalità dell'obbligo vaccinale vietato dalla Convenzione di Oviedo e dalla CDFUE, che almeno fino a quando la legge 119/2017 non verrà giudicata dalla Corte Costituzionale (21 novembre) venga, con norma regolamentare della regione (legislazione esclusiva) in ogni caso garantito l'accesso dei fanciulli alle scuole materne e ai nidi, poiché viene loro negato un diritto allo sviluppo protetto dall'art.31 c.2 Cost., determinando anche danni all'occupazione delle realtà esistenti;

7) che al fine di garantire un'offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio regionale, i comuni e le province e le ASL si astengano dal fissare dati ed adempimenti in contrasto alla normativa regionale;

8) che venga affermata la non applicabilità della sanzione per mancata vaccinazione in quanto esercizio di un diritto previsto dalla legge;

9) che venga comunicata ai genitori e alla popolazione il diritto umano di ciascuno di non sottoporsi a trattamenti medici senza consenso, comprese le vaccinazioni;

Ricordiamo alla Giunta che Aggregazione Veneta è intervenuta “ad Adiuvandum” in Corte Costituzionale nel procedimento della Regione contro il DL Lorenzin rafforzandone le richieste, e la informiamo che in data 28 settembre abbiamo presentato un altro intervento ad adiuvandum aderendo al ricorso della Regione avverso la L.n.119/2017, questa volta aggiungendo ai precedenti diversi altri rilievi di incostituzionalità.

Occorre infatti evidenziare che per l’Art. 32 Cost *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”*.

Per il c.3 dell'art.117 Cost. la tutela della salute è materia di legislazione concorrente, per tanto spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.


Per il c.5 dell'art.117 Cost.”*La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.”*.

Per tanto a differenza del Decreto Legge la legge di conversione non poteva stabilire date regolamentari e scadenze quali quelle del 10 settembre o 31 ottobre , che sono invece di competenza esclusiva della Regione che non le ha emanate, per tante tali adempimenti risultano non esistenti ed inapplicabili.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore delucidazione qualora fosse necessaria e comunichiamo che la presente è formalmente formulata ai sensi della legge, chiediamo di conoscere il responsabile del procedimento.

In attesa di riscontro, l’occasione ci è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Loris Palmerini



Portavoce e legale rappresentante di Aggregazione Veneta.